



Sent. n.482/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

Dott. Giovanni Guida Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80683** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di Mariano Ramondini, nato il 10 giugno 1964 a San Giorgio del Sannio (BN) e residente in Napoli alla via Piave n. 207, non costituito.

Udito nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025
il Consigliere relatore.

Udita, nella medesima udienza, il Vice
Procuratore generale Laura Monfeli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 17 aprile 2025 la Procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto in epigrafe al pagamento di € 1.715,08 in favore del Ministero dell'interno.

Il convenuto, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, ha presentato per il rimborso spese di viaggio di missione non corrispondenti a quelle effettivamente sostenute (in particolare veniva accusato del "delitto previsto dagli artt. 61 n.9, 81, 110 e 640 c.p. n.1, perché agendo in concorso con Eugenio Cianchi, quale isp. della Polizia di Stato, e con Maria Pennino, moglie del Ramondini, quale responsabile dell'Agenzia di viaggi "X X", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando il Ramondini della qualità sopra riportata e in violazione dei doveri inerenti alle funzioni rivestite, con artifici e raggiri consistiti nell'esibire e produrre al settore amministrativo contabile dell'ufficio di appartenenza documenti ideologicamente falsi per ottenere rimborsi superiori alle spese di missioni sostenute, e segnatamente: - nell'esibire e produrre, quali giustificativi per il

rimborso delle spese di viaggio di missione asseritamente sostenute, al settore amministrativo contabile dell'ufficio di appartenenza documenti denominati "estratto conto biglietti" emessi dall'agenzia di viaggi della Pennino corredato dalla sola carta d'imbarco e non dai biglietti aerei in cui si attestava falsamente un costo del biglietto maggiorato rispetto al costo effettivo; - nell'attestare falsamente nelle richieste di rimborso spese relative alle missioni (n. 12962193, n.12962193, n. 12962183, n. 12869169, n. 12869166, n. 12879915, n. 12744917, n. 1287992) di avere fatto uso e la propria autovettura per raggiungere la località del servizio o per rientrare dalla missione ovvero nell'arrestare falsamente una durata delle emissioni maggiori di quella effettiva e inducendo in errore i funzionari economi preposti all'ufficio amministrativo contabile si procurava un ingiusto profitto pari complessivamente ad euro 8.696,43, con corrispondente danno per il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto abusando dei poteri inerenti alla pubblica funzione esercitata. In Roma tra il maggio 2018 e il novembre 2018").

Dalla documentazione acquisita (numerose note citate a pag. 3 e 4 della citazione) veniva quantificato il danno arrecato dal convenuto al Ministero dell'interno (€ 1.715,08).

2. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione e della documentazione utile per l'accettazione del rito monitorio, non si è costituito.

3. All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione risarcitoria pubblicistica è fondata (art. 1 legge 20 del 1994 e art. 2697 c.c.).

Dalla documentazione versata in atti emerge la prova delle condotte addebitate al convenuto e del danno arrecato al Ministero dell'interno pari ad € 1.715,08.

2. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione.

3. Sulle predette somme sono altresì dovuti,

invece, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31 c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna Mariano Ramondini al pagamento in favore del Ministero dell'interno di € 1.715,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € **179,11**.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 17 novembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 179,11 (Centosettantanove/11).

IL DIRIGENTE

Sebastiano Alvisè ROTA

F.to digitalmente